

Comune di Macerata

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA
E PER LO SMALTIMENTO
DELLE ACQUE REFLUE NELLA
FOGNATURA COMUNALE**

Approvato con deliberazione consiliare 29 giugno 1994 n.60

Esaminato con decisione di annullamento dal CO.RE.CO. nella seduta del 27 ottobre 1994 n.4014/2

Riapprovato con deliberazione consiliare 27 ottobre 1994 n.91

Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 18.11.1994 n. 6100/2

CAPO A

PREMESSE-CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E DEGLI INSEDIAMENTI

ARTICOLO 1 PREMESSE

Il presente regolamento riguarda lo smaltimento delle acque reflue attraverso la fognatura comunale nonché tutte le opere concernenti le fognature, gli impianti di sollevamento e di trattamento privati all'interno del territorio del Comune di Macerata.

Qualsiasi scarico di acque reflue, così come classificate dal successivo articolo 4, derivanti da approvvigionamento idrico dall'acquedotto pubblico o da approvvigionamento da qualsiasi altra fonte e defluente da qualsiasi insediamento civile e/o produttivo, così come definiti al successivo articolo 5, che sia collegato alla fognatura comunale, deve essere denunciato al Comune al fine di rendere possibile il completamento e l'aggiornamento del catasto degli scarichi, e deve essere autorizzato dal Comune.

Di norma tutte le acque di scarico bianche o nere, così come definite al successivo articolo 4, ed in genere tutte le acque di rifiuto e le materie fecali derivanti da stabili a qualsiasi uso destinati, prospicienti vie, piazze e aree pubbliche provviste di condotte fognarie o posti nelle immediate vicinanze di queste, devono essere allacciate alla pubblica fognatura, previa richiesta di allacciamento, effettuata secondo lo schema tipo predisposto dal servizio, e relativa autorizzazione.

ARTICOLO 2 RICHIAMO ALLE LEGGI GENERALI E SPECIALI ED AI REGOLAMENTI COMUNALI

Il presente regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di sanità ed igiene pubblica, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia stato qui indicato.

Dovranno pure osservarsi, in quanto applicabili e non in contrasto, le disposizioni degli altri regolamenti ed ordinanze comunali.

ARTICOLO 3

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore trenta giorni dopo il perfezionamento dell'iter di approvazione.

ARTICOLO 4

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

Agli effetti del presente regolamento le acque reflue sono classificate in:

- a) Acque bianche, intendendosi per esse solo quelle meteoriche, di falda e di raffreddamento, qualora queste ultime, non siano state additivate;
- b) Acque nere, intendendosi per esse quelle di rifiuto provenienti dagli insediamenti classificati civili o produttivi, nonché tutte le acque nocive alla salute pubblica, o ritenute tali dal competente Servizio sanitario.

ARTICOLO 5

CLASSIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI

Agli effetti delle leggi n° 319 del 10/05/1976, n° 690 dell'8/10/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, gli insediamenti sono distinti, in base alla natura delle loro attività e dei relativi scarichi, in:

- a) insediamenti civili;
- b) insediamenti produttivi.

Per insediamento civile s'intende uno o più edifici o installazioni adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività (alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi, nonché ad attività agricola e commerciale ex art. 2135 codice civile), secondo quanto specificato dalla legge 8 ottobre 1976, n° 690.

Per insediamenti produttivi s'intendono uno o più edifici o installazioni nei quali si svolgono prevalentemente, con caratteri di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni secondo quanto stabilito dalla legge 8 ottobre 1976, n° 690.

I frantoi oleari sono regolati dal D.L. 26/01/1987 n° 10 convertito con modifiche nella legge 24/03/1987 n° 119.

Si considerano assimilabili a quelli abitativi, gli scarichi degli insediamenti produttivi caratterizzati dai parametri e rientranti nei limiti di accettabilità di cui alla Tabella C allegata alla legge n° 319 del 10/05/1976, che si intende completamente recepita dal presente Regolamento.

CAPO B

SMALTIMENTO IN FOGNATURA

ARTICOLO 6

SISTEMI DI FOGNATURA

In tutto il territorio comunale di Macerata, è operante lo smaltimento delle acque reflue attraverso il sistema misto di fognatura, intendendosi per esso il convogliamento in unico collettore delle acque sia nere che bianche. E' fatta eccezione per le zone attraversate dai collettori principali di convogliamento agli impianti di depurazione situati a valle degli scolmatori di piena, per le quali il sistema di smaltimento è separativo, intendendosi per esso il convogliamento esclusivamente delle acque nere.

Per impianto di fognatura s'intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte ad accogliere ed allontanare i reflui.

Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno, nonché essere di materiale resistente alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque correnti in esse.

Dovranno comunque essere osservate tutte le norme tecniche generali per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione contenute nell'allegato 4 della delibera 4 febbraio 1977 (supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21.02.1977).

ARTICOLO 7

IMMISSIONE NEI COLLETTORI DI FOGNA

Tutti gli scoli di acque di qualsiasi natura, così come intese al precedente articolo 4, devono essere immessi con apposite condutture entro i collettori comunali, secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

Le acque meteoriche (acque bianche) devono essere convogliate alle pubbliche fognature con allacciamento separato e distinto da quello convogliante le acque nere, la dove è in funzione il sistema separato.

Tutti gli scarichi delle acque nere devono essere convogliati all'innesto della fognatura per le acque nere, la dove è in funzione il sistema separato.

I proprietari degli stabili preesistenti a fognature di nuova realizzazione devono provvedere, a loro spese, entro il termine perentorio di anni uno dalla data di avviso di allacciamento, alla eliminazione di eventuali pozzi neri, fosse settiche o altri sistemi di

trattamento non rispondenti alle prescrizioni fissate dal presente Regolamento e, nello stesso tempo, previa richiesta di allacciamento, redatta secondo lo schema predisposto dall'Amministrazione Comunale, ad allacciare i propri scarichi alla fognatura pubblica secondo le indicazioni del competente Ufficio Comunale, assoggettandosi alle regole e diritti di allaccio stabiliti dalla legge in vigore.

Il Comune potrà imporre un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse settiche, ecc., oppure per altre ragioni igieniche, lo giudicasse necessario.

Gli stabili costruiti successivamente alla installazione della rete fognaria devono presentare domanda di allacciamento, redatta secondo lo schema predisposto dall'Amministrazione Comunale, contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, assoggettandosi alle spese e diritti di allaccio previsti dalla tariffa in vigore.

Nelle zone del territorio comunale servite da impianto di depurazione le acque provenienti dagli insediamenti civili o ad essi assimilabili dovranno essere immesse nella fognatura pubblica senza alcun pretrattamento, e pertanto dovranno essere disconnessi ed eliminati gli eventuali pozzi neri, fosse biologiche, pozzi disperdenti e quant'altro destinato al trattamento delle acque reflue. Le acque provenienti da insediamenti produttivi potranno essere immesse nella fognatura pubblica purché rispondenti ai parametri di accettazione di cui alla Tabella C allegata alla legge n° 319 del 10/05/1976; in caso contrario, prima dell'immissione nella fognatura pubblica, dovrà procedersi ad idoneo trattamento dei reflui tale da far diventare gli stessi rispondenti ai parametri di accettazione della citata Tabella C.

Nelle zone attraversate da collettori principali di convogliamento agli impianti di depurazione situati a valle degli scolmatori di piena, ove non esista un diverso sistema di fognatura è consentito l'allaccio diretto al collettore solo delle acque nere, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente comma.

Nelle zone del territorio comunale ove esista rete di fognatura non ancora servita dall'impianto di depurazione, le acque nere provenienti da insediamenti civili dovranno essere chiarificate, prima dell'immissione nel collettore comunale, a mezzo di vasca settica di tipo tradizionale per gli insediamenti esistenti o tipo "IMHOFF" per i nuovi, così come prescritto dalla deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4.2.1977 pubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n° 48 del 21/02/1977.

Quando sia constatata dagli organi tecnici competenti l'impossibilità di immettere gli scarichi privati per normale gravità nella fognatura comunale, il Comune potrà, su richiesta degli interessati, autorizzare l'istallazione di impianti meccanici di elevazione con condutture perfettamente impermeabili, allo scopo di immettere le acque reflue nei collettori medesimi. I richiedenti dovranno presentare all'uopo idonea documentazione con indicazione di tipo e portata delle pompe, disegni quotati ecc.

Nel caso in cui la fognatura sia dotata d'impianto centralizzato per il trattamento di depurazione, può essere vietata l'immissione di quegli scarichi che siano giudicati incompatibili con la potenzialità dell'impianto o con il tipo di trattamento previsto.

Salvo disposizioni più restrittive o, comunque diverse, dettate in attuazione dell'articolo 14 della legge 10 maggio, n° 319, in mancanza di fognature, gli scarichi delle acque nere provenienti da insediamenti civili saranno preventivamente autorizzati dal Sindaco nel rispetto delle seguenti condizioni: per insediamenti di entità superiore a 50 vani o a 5.000 mc. gli scarichi devono essere incanalati in manufatti per la depurazione, di dimensioni e caratteristiche adeguate all'edificio e agli elementi specificati nella richiesta di autorizzazione. L'effluente trattato deve essere recapitato secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Le autorità competenti al controllo possono dettare prescrizioni per garantire i limiti di accettabilità dell'effluente di cui sopra.

Nelle zone senza fognatura, le acque meteoriche devono essere convogliate, allontanate dall'edificio e incanalate in colatoi o corsi d'acqua, così da evitare impaludamento o danni anche alle proprietà circostanti.

Gli scarichi degli insediamenti produttivi sono soggetti alle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 10 maggio 1976, n° 319 e negli articoli 15 e 16 della legge 24 dicembre 1979, n° 650.

Le opere da realizzare per l'attuazione di programmi di disinquinamento sono considerate opere di risanamento ed adeguamento tecnologico e, pertanto, assoggettate ad autorizzazione.

L'autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

In mancanza di fognature, gli scarichi derivanti da insediamenti abitativi di consistenza non superiore a due unità familiari (otto persone), possono essere smaltiti sul suolo previo trattamento in vasca settica tipo IMHOFF e nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato n° 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 48 del 21.02.1977.

Per scarichi di insediamenti di entità superiori è obbligatorio un impianto di ossidazione totale. L'effluente depurato può essere smaltito sul suolo nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, delle norme igieniche stabilite dalle Autorità Sanitarie Locali e di quelle eventualmente impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n° 319.

ARTICOLO 8

MODALITÀ E TERMINI PER ASSICURARE L'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

L'autorità comunale renderà noto ai proprietari degli insediamenti esistenti modalità e termini per l'allacciamento alla pubblica fognatura a mezzo provvedimento del Sindaco.

Tutte le opere di allacciamento fino alla pubblica fognatura sono a completo carico del privato e resteranno di proprietà dello stesso e saranno soggette alla iscrizione e pagamento della relativa tassa di occupazione di sottosuolo pubblico.

ARTICOLO 9

LIMITAZIONI E DIVIETI ALLO SCARICO

E' fatto divieto immettere:

a) qualsiasi sostanza, liquida, solida anche triturrata, semisolida o gassosa, infiammabile o esplosiva, o di dimensioni ed in quantità tale da causare ostruzioni e danni alle canalizzazioni od interferire sul corretto funzionamento del sistema fognario e dell'impianto terminale di depurazione;

b) qualsiasi sostanza e scarico con portata e concentrazione tale da conferire al liquame caratteristiche incompatibili con il funzionamento del sistema fognario e dell'impianto terminale di depurazione;

c) qualsiasi scarico le cui caratteristiche di portata e le cui quantità di sostanze contenute, in azione diretta o in combinazione, i cui parametri microbiologici siano tali da danneggiare, comunque, da interferire sul normale funzionamento del sistema fognario dell'impianto terminale di depurazione e costituire particolare minaccia all'igiene, alla salute ed all'ambientesenza, senza aver adottato adeguate misure di trattamento.

In particolare è fatto divieto immettere in fognatura, senza aver adottato adeguate misure di trattamento, scarichi caratterizzati da parametri chimico-fisici, con valori comunque superiori a quelli indicati nelle tabelle della legge 10 maggio 1976, n° 319 modificata ed integrata dalla legge 24 dicembre 1979, n° 650.

Solo successivamente alla attivazione dell'impianto di depurazione potranno essere ammesse, caso per caso, limitatamente agli impianti esistenti, motivate deroghe, anche senza l'obbligo di trattamenti particolari, alle limitazioni di cui ai commi precedenti, fermo restando che, in ogni situazione, debbono essere garantite condizioni di normale funzionamento del sistema fognario e dell'impianto terminale di depurazione ed essere evitati danni alla salute, all'ambiente e alle cose, con particolare riferimento allo scarico in fognatura degli elementi e delle sostanze chimiche tossiche, persistenti e biocumulabili, di cui la lettera a) del secondo comma del presente articolo.

E' fatto obbligo ai titolari di scarichi in fognatura, di costruire a regola d'arte e mantenere in perfetta efficienza gli impianti di pretrattamento e dispositivi di controllo e regolazione della portata degli scarichi.

ARTICOLO 10

SCARICHI CONCESSI CONDIZIONATAMENTE

Nel caso in cui si richiedessero immissioni nella fognatura pubblica di scarichi che, a giudizio dell'autorità comunale, possono avere effetti negativi sul sistema di fognatura e sulle acque del recipiente finale o che possano costituire pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, l'amministrazione comunale potrà a suo giudizio:

- a) negare o togliere l'autorizzazione allo scarico;
- b) imporre dei pretrattamenti che rendano accettabile lo scarico;
- c) richiedere il controllo sulle portate e sull'andamento dell'immissione;
- d) richiedere il pagamento di una quota per compensare i maggiori oneri incontrati nella depurazione.

Qualora si autorizzi il pretrattamento dello scarico, dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione i relativi progetti con l'avvertenza che essi dovranno corrispondere in tutto e per tutto alle norme e disposizioni di legge vigenti.

Gli impianti di pretrattamento ed i dispositivi per uniformare le portate, autorizzati dal Comune, dovranno essere costruiti e mantenuti in perfetta efficienza e conservazione, a completa cura e spese dei proprietari degli immobili.

ARTICOLO 11

SGRASSATURA E DISOLEATURA

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre, ove ritenuto necessario a giudizio della stessa, l'impiego di apparecchiature o manufatti idonei a trattenere sostanze grasse ed oleose prima dello scarico nella fognatura pubblica, per utenze speciali quali grandi cucine, stazioni di lavaggio, officine, ecc.

ARTICOLO 12

ALLACCIAMENTI MULTIPLI

E' ammesso che due o più fabbricati siano allacciati in un unico punto alla fognatura pubblica, semprechè ne sia fatta specifica domanda documentata ed il competente ufficio comunale abbia dato parere favorevole.

ARTICOLO 13

AREE PRIVATE E CORTILI

Ogni area privata pavimentata (corti, cortili, ecc.), cisterne, ecc. che raccolga acque meteoriche dovrà sempre essere collegata alla rete fognaria.

ARTICOLO 14

SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DA TERRENI NON PAVIMENTATI

Gli scarichi di acque meteoriche provenienti da giardini, strade e terreni non pavimentati dovranno (e, comunque, senza mai provocare impaludamenti o danni anche alle proprietà circostanti) essere convogliati in acque superficiali e non in fognatura.

Ove ciò non risultasse possibile, prima dell'immissione nella fognatura pubblica, si dovrà provvedere alla realizzazione di un pozzetto di decantazione.

ARTICOLO 15

STRADE PRIVATE

I collettori fognari lungo strade private devono essere autorizzati qualora sussista la possibilità di collegamento alla pubblica fognatura.

Tutti gli allacciamenti devono rispettare le norme previste dal presente Regolamento per il collegamento alla fognatura pubblica.

ARTICOLO 16

DOMANDA DI ALLACCIAMENTO

Per ottenere l'autorizzazione di allacciare qualsiasi scarico alla fognatura comunale gli interessati dovranno inoltrare documentata domanda in carta legale al Sindaco, redatta sugli appositi moduli.

Nel caso di nuovi stabili la domanda dovrà essere presentata, contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori di costruzione.

ARTICOLO 17

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI ALLACCIAMENTO

La domanda di autorizzazione all'allacciamento fognario dovrà contenere le seguenti indicazioni ed allegati:

- 1) Indicazione della via, piazza, corso, su cui dovrà avvenire l'allacciamento;
- 2) Numero delle persone servite calcolate secondo le modalità indicate all'art. 7, comma 12, del presente Regolamento.
- 3) Pianta generale della proprietà, in scala non inferiore a 1:500;
- 4) Pianta in scala 1:100 del piano al piede del fabbricato, con l'indicazione della rete fognaria dalla quale risultino, in modo inequivocabile, i diametri ed il materiale dei tubi, la loro pendenza, le bocche, i pozzetti di ispezione, i sifoni ed i dettagli relativi alla immissione nella fogna comunale e quant'altro può interessare il regolare funzionamento della condotta. Suddetta pianta dovrà portare indicazioni precise in merito ai rapporti e alle distanze della rete fognaria con quelle di altri sotto servizi. In particolare le canalizzazioni fognarie dovranno sempre essere tenute debitamente distanti ed al di sotto delle condotte di acqua potabile. Quando per ragioni plano - altimetriche ciò non fosse possibile dovranno essere adottati particolari accorgimenti a fine di evitare la possibilità di interferenze reciproche. La stessa planimetria dovrà riportare lo schema della rete di distribuzione dell'acqua potabile;
- 5) Sezioni verticali del fabbricato dalle quali risultino chiaramente indicate le condotte di scarico e quelle di aereazione, i loro percorsi fino al piede del fabbricato e l'immissione nei pozzetti posti alla base delle colonne discendenti;
- 6) Disegni dettagliati in scala non minore di 1:100 per eventuali impianti di sollevamento che si rendessero necessari per assicurare l'allontanamento delle acque sia bianche che nere;
- 7) Nel caso di insediamenti produttivi o di insediamenti civili tenuti, a norma dell'art. 7 comma 7 e 9 del presente Regolamento, al trattamento delle acque reflue, dovranno allegarsi anche i disegni, in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:200, dei manufatti relativi al trattamento delle acque;
- 8) Dettagliata relazione illustrativa per una completa comprensione del progetto

che faccia riferimento ai disegni di cui ai numeri precedenti; in detta relazione verranno fornite anche le indicazioni seguenti:

- a) area complessiva della proprietà;
- b) area coperta e/o pavimentata, area sistemata a giardino;
- c) numero, superficie e cubatura dei piani, compreso quello terreno ed il sottotetto se abitabile;
- d) tutti gli elementi necessari per la determinazione dei diritti dovuti all'amministrazione comunale;
- e) le fonti di approvvigionamento idrico.

Nel caso di insediamento produttivo le indicazioni di cui sopra saranno integrate dalle seguenti:

- f) tipi di lavorazioni effettuate (materie prime, processi lavorativi, prodotti, sottoprodotti);
- g) caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche degli scarichi e periodicità degli stessi;
- h) tipi di trattamenti necessari per far rientrare i reflui nei limiti di accettazione di cui alla Tabella C della legge n°319/'86;
- 9) Le presumibili date di inizio e di ultimazione dei lavori relativi alla fognatura interna fino al punto di allaccio;
- 10) Ricevuta del versamento della somma per l'istruttoria della pratica nella misura vigente.

Nel caso di insediamenti produttivi la rete degli scarichi di lavorazione dovrà essere separata da quella/e delle acque bianche e/o nere.

Su ogni rete deve essere previsto un pozzetto di ispezione, mentre per le acque di lavorazione dovrà prevedersi un pozzetto di prelievo che deve essere posto a monte dell'immissione in fognatura, in suolo privato ma accessibile direttamente dallo spazio pubblico, indipendentemente dall'orario di lavoro dell'insediamento. Le dimensioni di detti pozzetti debbono essere tali da consentire la chiusura dello scarico ove si verificassero le condizioni di cui all'art. 32 del presente Regolamento.

ARTICOLO 18

VISITA TECNICA

La canalizzazione privata può essere ispezionata da funzionari del competente Ufficio del Settore Lavori Pubblici per l'autorizzazione prima all'allacciamento e successivamente allo scarico.

Alla visita dovrà presenziare il proprietario od un suo tecnico con il personale operaio necessario, i quali dovranno prestarsi per tutto quanto occorrerà per le verifiche richieste dal funzionario comunale.

Le spese di mano d'opera sono a carico del richiedente l'allaccio.

La visita si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere fognarie in relazione al presente regolamento, nella presunzione di buon funzionamento, senza responsabilità alcuna per il Comune.

ARTICOLO 19

OBBLIGHI CONNESSI ALL'ALLACCIO

Le spese per la costruzione e/o adeguamento delle opere di canalizzazione da allacciare alla fognatura pubblica sono a carico dei proprietari interessati, che dovranno provvedervi a propria cura sino al collettore comunale, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale, i marciapiedi e la sistemazione di tutti i sottoservizi eventualmente manomessi. A garanzia della esecuzione a perfetta regola d'arte dei ripristini stradali dovrà essere costituito idoneo deposito cauzionale dell'importo stabilito dal competente ufficio del Settore Lavori Pubblici in funzione delle caratteristiche della sede stradale sulla quale si andrà ad operare.

Tutte le opere di allacciamento in sede stradale restano di esclusiva proprietà del privato e la loro manutenzione fa carico allo stesso, fermo restando che prima dell'inizio di ogni lavoro, anche manutentivo, dovrà interessarsi formalmente il competente ufficio del Settore Lavori Pubblici e richiedersi, se del caso, apposita autorizzazione.

Il proprietario dell'immobile ha l'obbligo di tenere funzionanti e sempre efficienti gli scarichi e gli è vietato in ogni caso di manomettere la fognatura comunale. La violazione della presente norma potrà portare alla revoca da parte dell'Amministrazione della autorizzazione allo scarico.

Ove si riscontrassero nella fognatura comunale rotture o ingombri cagionati da manomissione, trascuratezza o trasgressione al presente Regolamento, saranno poste a carico del proprietario dell'immobile, tutte le opere occorrenti per le riparazioni.

Ove vengano verificati danni alla fognatura comunale, verrà fatta contestazione ai responsabili in via amministrativa, con invito ad anticipare le spese occorrenti sempre che l'urgenza non imponga di provvedere immediatamente.

ARTICOLO 20

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

Compete esclusivamente ai proprietari ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare da condotte private ai propri immobili od a terzi per rigurgiti, cedimenti od altro, anche se i lavori siano stati ritenuti conformi al presente Regolamento dal competente Ufficio comunale e sia stata rilasciata la relativa autorizzazione all'immissione nella fogna comunale.

ARTICOLO 21

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ALLACCI

I punti di immissione di condotte private nella fogna comunale sono indicati a ciascun proprietario richiedente dal Settore Lavori Pubblici i quale fornisce tutte le indicazioni necessarie per il buon andamento del servizio.

Per ogni tipo di allaccio devono essere poste in opera condotte delle dimensioni minime di 150 mm. di diametro interno costituite da tubi in materiale riconosciuto idoneo dal competente ufficio del Settore Lavori Pubblici, ricoperti con conglomerato cementizio per uno spessore minimo di cm. 10.

I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette con giunti elastici a perfetta tenuta, capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquami alle pressioni cui dovessero essere sottoposti per effetto del funzionamento della fognatura e per la più probabile salienza della falda freatica.

Per le immissioni nelle fogne stradali si debbono utilizzare, ove esistano, gli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura o i pozzetti di ispezione, derivazione ecc. In nessun caso l'allaccio potrà essere effettuato direttamente sulla condotta.

Le tubazioni di allaccio in sede stradale non possono essere costruite perpendicolarmente al fronte dello stabile ma essere inclinate in modo da formare fra i due flussi idrici un angolo non superiore a 60°.

I danni che comunque potessero derivare agli immobili, o alle cose proprie o di terzi, per effetto dell'esistenza di scarichi sotto strada saranno a carico dei proprietari dei medesimi.

I canali di scolo delle acque pluviali negli ultimi 3 metri verso terra, quando si trovino su strade o in luoghi pubblici siti in aree di valore storico ambientale, devono essere costruiti in ghisa.

I tubi dei pluviali non possono essere utilizzati quali esalatori della condotta privata.

ARTICOLO 22

RAPPORTI FRA PRIVATI

Quando un edificio è diviso in più parti di diversi proprietari, con scarichi verticali comuni, questi sono obbligati a riunire le rispettive canalizzazioni per acque bianche e nere, facendone la immissione nella fognatura stradale, a norma del presente Regolamento.

ARTICOLO 23

AMMODERNAMENTO SOSTITUZIONE O SOPPRESSIONE DI CONDOTTE

In caso di soppressione di una condotta esistente in sede stradale e già funzionante come fognatura o sua trasformazione o nel caso di sistemazione di una strada, il Comune provvede alla esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli scarichi privati secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

A richiesta dei competenti Uffici comunali i proprietari devono fornire tutte le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre i nuovi scarichi in relazione alla futura sistemazione.

I proprietari potranno utilizzare soltanto i nuovi scarichi così predisposti.

Il ripristino delle condotte private è a totale carico dei proprietari degli scarichi.

L'amministrazione comunale stabilirà un programma di ammodernamento o sostituzione degli eventuali impianti che non fossero rispondenti alle caratteristiche descritte all'allegato 5 delle "Disposizioni del ministero dei lavori pubblici - Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento".

ARTICOLO 24

DANNI PER RIGURGITI

L'ente gestore della fognatura pubblica non risponde dei danni derivanti da rigurgiti nel tratto di rete privata per effetto del carico nella fognatura pubblica.

CAPO C

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

ARTICOLO 25

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Ogni scarico nella fognatura comunale delle acque di cui all'articolo 4 del presente Regolamento deve essere autorizzato dal Sindaco.

Lo scarico delle acque bianche e reflue di origine civile o ad esse assimilabili è sempre ammesso in fognatura purchè osservi le norme del presente Regolamento.

Le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue provenienti da insediamenti produttivi sono di tipo provvisorio e definitivo.

L'autorizzazione provvisoria viene concessa successivamente a quella di allacciamento, per un tempo definito a giudizio dell'Amministrazione (dopo aver acquisito il parere preventivo dal competente Servizio Sanitario) su domanda in cui sia indicata la data prevista per l'inizio dell'attività produttiva ed alla quale siano allegati referti di analisi attestanti la qualità delle acque ed una dichiarazione, a firma del proprietario e del tecnico direttore dei lavori, di conformità dello scarico alla normativa vigente.

Nella domanda si dovrà fare riferimento, ove il recapito sia la pubblica fognatura, all'avvenuto ottenimento della autorizzazione all'allacciamento.

Ove il recapito non sia la pubblica fognatura la domanda di autorizzazione allo scarico dovrà contenere tutte le indicazioni e gli allegati di cui al precedente art. 17.

L'autorizzazione definitiva viene concessa a seguito dell'esito positivo delle analisi suddette e di altri eventuali controlli che l'Amministrazione Comunale volesse autonomamente compiere o disporre.

Per la concessione dell'autorizzazione definitiva dovrà inoltre essere acquisito parere preventivo dal competente Servizio sanitario.

Le suddette autorizzazioni possono in ogni momento essere revocate ogni volta che si constatino difformità rispetto ai valori di portata e composizione autorizzati.

Ogni variazione di portata o di composizione dello scarico, sia programmata che incidentale, dovrà essere tempestivamente segnalata per iscritto all'Amministrazione per l'assunzione del provvedimento di competenza.

Riguardo alle modalità di recapito delle acque di scarico nere e di quelle meteoriche in ricettori diversi dalla fognatura pubblica sono fatti salvi nelle zone di rispetto di cui all'articolo 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n° 236 i divieti in esso contenuti.

ARTICOLO 26

LIMITE ALLA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'autorizzazione allo scarico di cui all'articolo 25 e l'autorizzazione all'allacciamento di cui agli articoli 7 e 16 del presente Regolamento si limita allo stabile per il quale vennero richieste e per la consistenza di esso che risulta dai tipi depositati presso il Comune.

Non potranno allacciarsi altre parti degli stabili e tantomeno di stabili contigui, anche se dello stesso proprietario, per i quali dovranno essere richieste le previste autorizzazioni.

ARTICOLO 27

VARIANTI

In tutti i casi in cui il proprietario dell'immobile intenda procedere ad ampliamento o a ristrutturazione dell'immobile stesso e/o apportare modifiche agli scarichi di sua proprietà e/o modifiche ai processi di produzione che potrebbero far variare le caratteristiche quantitative e qualitative degli scarichi, deve chiedere una nuova autorizzazione.

CAPO D

COLLAUDO - VIGILANZA - REVOCHE - SANZIONI

ARTICOLO 28 COLLAUDO

La rete privata di scarico deve essere completamente ultimata e dichiarata regolarmente eseguita dall'Ufficio Tecnico Comunale, Settore Lavori Pubblici, prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

La verifica della regolare esecuzione non esonera il proprietario dalle responsabilità e dalle garanzie circa il non corretto e non appropriato funzionamento dell'impianto fognario, restando lo stesso unico ed esclusivo responsabile delle opere eseguite.

L'esito positivo del sopralluogo da parte dei tecnici comunali non implica assunzione di responsabilità degli stessi e dell'amministrazione comunale verso terzi, intendendosi che ogni responsabilità resterà a carico del richiedente l'allacciamento.

ARTICOLO 29 VIGILANZA TECNICA

La vigilanza tecnica sulle disposizioni del presente Regolamento è svolta dal personale del Settore Lavori Pubblici del Comune di Macerata.

ARTICOLO 30

TARIFFE

Per i servizi relativi alla raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati pubblici e privati, ivi inclusi stabilimenti ed opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo le modalità e con le tariffe stabiliti dagli articoli 16 e seguenti della legge 10/5/1976 n° 319, modificata dal D.L. 28/02/1981 n° 38 convertito nella legge 23/04/1981 n° 153 e successive modificazioni ed integrazioni, fissate dall'amministrazione comunale in esecuzione delle predette disposizioni di legge.

ARTICOLO 31

REVOCHE

Il Sindaco può in qualunque momento revocare l'autorizzazione allo scarico ed eventualmente interrompere fisicamente l'allacciamento a spese del contravventore ogni volta che constatati non essere rispettate le condizioni di cui all'autorizzazione stessa, qualora tale fatto possa recare danno ai manufatti o ai processi di fognatura e depurazione, fatte salve le richieste per il ristoro dei danni eventualmente subiti dall'amministrazione comunale per quanto avvenuto prima del controllo.

ARTICOLO 32

SANZIONI

In caso di inosservanza delle prescrizioni portate dal presente regolamento trovano applicazione gli artt. 106 - 107 - 108 - 109 - 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale n. 383 del 3.3.1934, non abrogati in forza dell'art. 64, comma 1° lett. c della Legge n. 142/90; restando ferme le sanzioni previste dagli artt. 21 (così come modificato dall'art. 19 della Legge n. 650/79) - 22 - 23 - 23 bis - (aggiunto con l'art. 20 della Legge n. 650/79) - 25 e 26 della Legge n. 319 del 10.5.1976, ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione Comunale alla refusione dei danni patiti e patendi in conseguenza del non adempimento agli obblighi e condizionio di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 33

ABITABILITÀ O AGIBILITÀ

Il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità di cui all'art. 221 del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27/7/1934, n. 1265, è subordinato al possesso da parte del titolare dell'autorizzazione allo scarico.

CAPO E

NORME TECNICHE

ARTICOLO 34

NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE FOGNARIE INTERNE ALLA PROPRIETÀ PRIVATA

Le condutture interne dei fabbricati eseguite in orizzontale dovranno essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica, meccanica e biologica delle acque che li percorrono, levigati internamente ed idonei a resistere anche per quanto riguarda i giunti, alle sovrappressioni che si verificassero in conseguenza del funzionamento in carico della rete di fognatura stradale ed interna.

Per quanto possibile le condotte interne dovranno avere una pendenza non inferiore al 2%, con opportuno rivestimento in conglomerato cementizio in relazione ai carichi esterni cui sarà soggetto il condotto.

La rete dovrà essere dotata di opportune ispezioni da eseguire con tappi od altre chiusure a perfetta tenuta anche di gas e con riferimento alle sovrappressioni di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora manchi la possibilità di effettuare la posa delle canalizzazioni private con la pendenza minima necessaria si dovrà provvedere alla cacciata delle acque medianre l'istallazione di idoneo apparecchio meccanico a monte del quale dovrà essere installata una valvola di non ritorno.

Le acque piovane dovranno essere immesse nella rete interna a valle delle vasche settiche tipo IMHOFF o di altri impianti di trattamento che eventualmente esistessero.

Tutti gli apparecchi di scarico in comunicazione con la rete di fognatura, nonché le colonne verticali ed i pozzetti di raccolta delle acque piovane, dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone ispezionabile.

Le colonne verticali di scarico dovranno essere prolungate fino al tetto e dotate di canna di ventilazione secondaria.

I tubi meteorici non potranno essere utilizzati quali esalatori delle condutture private.

L'afflusso nella fognatura comunale non può essere impedito o ritardato da paratie di tenuta o da pozzetti di deposito salvo che per le acque che abbisognino, a norma del presente Regolamento, di preventivo trattamento.

Le canalizzazioni devono sempre presentare tracciati rettilinei ed ogni cambiamento di direzione deve essere realizzato con l'interposizione di pozzetti a fondo sagomato, di idonee dimensioni per l'esecuzione delle operazioni di pulizia delle condotte.

Le caditoie dovranno essere dotate di vaschette per la raccolta del materiale grossolano.

ARTICOLO 35

NORME TECNICHE DELLE VASCHE SETTICHE TIPO "IMHOFF"

Le vasche settiche tipo IMHOFF, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e per il fango, dovranno essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, in quanto sono anch'esse completamente interrate, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, permettere una idonea raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l'uscita continua, come l'entrata, del liquame chiarificato.

Devono avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione.

L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione, a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile, con disposizione planimetrica tale che le operazioni di estrazione del residuo non rechino fastidio.

Nel proporzionamento occorre tener presente che il comparto di sedimentazione deve permettere circa 4-6 ore di detenzione per la portata di punta; se le vasche sono piccole si consigliano valori più elevati; occorre aggiungere una certa capacità per persona per le sostanze galleggianti.

Come valori medi del comparto di sedimentazione si avranno circa 40- 50 litri per utente; in ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità non dovrebbe essere inferiore a 250-300 litri complessivi.

Per il compartimento del fango si avranno 100-120 litri pro-capite, nel caso di almeno due estrazioni all'anno; per le vasche più piccole è consigliabile adottare 180-200 litri pro-capite, con una estrazione all'anno. Per scuole, uffici o officine, il compartimento di sedimentazione va riferito alle ore di punta con minimo di tre ore di detenzione; anche il fango si ridurrà di conseguenza.

Per consentire un continuo ed efficiente funzionamento delle vasche settiche tipo IMHOFF, l'estrazione del fango e della crosta dovrà avvenire periodicamente da una a quattro volte all'anno; buona parte del fango verrà asportato, essiccato ed usato come concime, o interrato, mentre l'altra parte, resta come innesto per il fango; la crosta inferiore del comparto fango ed il materiale galleggiante dovranno essere asportati o interrati o portati ad altro idoneo smaltimento.

Le vasche settiche tipo IMHOFF, prima di essere utilizzate, dovranno essere completamente riempite d'acqua, e sul fondo vi si dovranno deporre alcuni chili di cloruro di calce.

ARTICOLO 36

NORME TECNICHE PER GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

L'impianto di sollevamento sarà di potenzialità tale da assicurare lo smaltimento almeno della portata dell'affluente, Si impiegheranno preferibilmente elettropompe sommergibili di cui una di riserva.

Il pozzo d'aspirazione, da eseguirsi con materiali impermeabili e resistenti all'aggressione del liquame, dovrà smorzare il moto dell'affluente, essere sagomato in maniera da evitare ristagno e proporzionato nel volume in maniera da assicurare la minima permanenza del liquame compatibilmente con il numero massimo delle messe in marcia all'ora dell'elettropompa adottata.

Sulle condotte di mandata dovranno essere collocate valvole di non ritorno.

Le parti elettriche di comando, controllo e protezione, saranno installate preferibilmente in locale asciutto e soggetto a costante controllo.

ARTICOLO 37

NORME TECNICHE PER LE VASCHE SETTICHE DI TIPO TRADIZIONALE E PER I POZZI NERI

Le vasche settiche di tipo tradizionale non dovranno essere accettate per nuove installazioni. Possono consentirsi solo se ubicate in manufatti esistenti.

I parametri che seguono si riportano per una valutazione delle installazioni esistenti.

Le vasche settiche di tipo tradizionale, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni al liquame ed al fango, devono permettere un idoneo ingresso continuo, permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato; devono avere le pareti impermeabilizzate, devono essere completamente interrate ed avere tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare cattivi odori.

Nelle vasche vi deve essere possibilità di accesso dall'alto a mezzo di pozzetto o vano per l'estrazione, tra l'altro, del materiale sedimentato.

Per l'ubicazione valgono le stesse prescrizioni delle vasche settiche di tipo IMHOFF.

L'estrazione del fango e della crosta dovrà essere effettuata periodicamente, in genere da una a quattro volte all'anno, ed il materiale estratto dovrà essere trasportato con carro botte in idonee zone per l'interramento (il materiale ha subito una fermentazione putrida) o in altra idonea sistemazione.

I pozzi neri potranno essere utilizzati solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione non superiore a 30 - 40 litri giornalieri pro-capite, e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi e bagni, di cucine e lavanderie.

Dovranno essere costruiti con caratteristiche tali da assicurare una perfetta tenuta delle pareti e del fondo, in modo da proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda da infiltrazioni, da rendere agevole l'immissione degli scarichi e lo svuotamento periodico periodico per aspirazione dell'intero contenuto.

I pozzi neri dovranno essere interrati all'esterno dei fabbricati, a distanza di almeno un metro dai muri di fondazione e di almeno 50 metri da condotte, pozzi o serbatoi per acqua potabile.

Le dimensioni del pozzo nero dovranno essere tali da assicurare una capacità di 300-400 litri per utente, per un numero di utenti non superiore a 18-20 persone.

E' opportuno l'abbinamento di due pozzi con funzionamento alternato; lo svuotamento periodico, mediante aspirazione con pompa mobile consentirà il trasferimento in carro botte in zone idonee all'interramento o in concimaia, in quei casi ove le condizioni locali e le colture lo consentano, o consentire altro idoneo smaltimento, secondo quanto ammesso dalla normativa sullo smaltimento dei fanghi.

Pozzi e tubazioni disperdenti devono farsi a norma di legge.

In tutti i manufatti destinati alla depurazione i liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni, con esclusione di immissioni di acque meteoriche.

ARTICOLO 38

DIMENSIONAMENTO E CARATTERISTICHE DELLE FOSSE SETTICHE E DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE LURIDE

1. Le fosse settiche tipo IMHOFF e gli impianti di depurazione devono essere dimensionati in proporzione al numero degli abitanti equivalenti serviti.

2. Corrisponde ad un abitante equivalente:

Ai fini del presente Regolamento si intende, per persona servita:

- a) un abitante in edifici di civile abitazione;
- b) un posto letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
- c) tre posti mensa in ristoranti, trattorie o pizzerie;
- d) un posto letto in attrezzature ospedaliere;
- e) cinque dipendenti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producono acque reflue di lavorazione;
- f) cinque posti alunno in edifici scolastici;
- g) sette posti in bar o circoli con servizio di alimentazione tipo "tavola calda";
- h) dieci posti in circoli, bar e simili senza servizio di alimentazione;
- i) trenta posti in cinema, stadi ed impianti sportivi in genere.

3. Ogni fossa settica tipo IMHOFF deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere a tre o più camere, per la chiarificazione di acque nere o di altre acque reflue;
- b) avere una capacità utile complessiva minima di mc. 0,50 per abitante equivalente;
- c) presentare un'altezza del liquido mai inferiore a mt. 1,50;
- d) avere i dispositivi per l'afflusso e l'efflusso dei liquami, così come quelli per la comunicazione da una camera all'altra, realizzati a "T", ad "H" o ad "U" rovesciato, in gres o altro materiale molto resistente, di diametro non inferiore a cm. 10, opportunamente prolungati così da pescare per almeno cm. 40 al di sotto del livello del liquido;
- e) avere le pareti ed il fondo dello spessore di almeno cm. 20 costruiti in mattoni pieni e malta cementizia, oppure in calcestruzzo armato, ed intonacati a cemento ed avere la copertura costituita da solette in cemento armato a doppi chiusini in cemento armato; sono utilizzabili manufatti prefabbricati in cemento armato compresso, previa installazione di pietra e rinfianchi in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 15.

4. Le fosse settiche tipo IMOHOFF, prima di venire utilizzate, devono essere completamente riempite d'acqua; nel corso del sopralluogo per il rilascio

dell'autorizzazione d'abitabilità o agibilità verrà verificato il rispetto della presente prescrizione.

SOMMARIO

CAPO A.....	2
PREMESSE-CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO.....	2
CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E DEGLI INSEDIAMENTI.....	2
ARTICOLO 1	2
PREMESSE.....	2
ARTICOLO 2	2
RICHIAMO ALLE LEGGI GENERALI E SPECIALI.....	2
ED AI REGOLAMENTI COMUNALI	2
ARTICOLO 3	3
ENTRATA IN VIGORE	3
ARTICOLO 4	3
CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE REFLUE.....	3
ARTICOLO 5	3
CLASSIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI	3
CAPO B.....	4
SMALTIMENTO IN FOGNATURA	4
ARTICOLO 6.....	4
SISTEMI DI FOGNATURA	4
ARTICOLO 7	4
IMMISSIONE NEI COLLETTORI DI FOGNA.....	4
ARTICOLO 8	6
MODALITÀ E TERMINI PER ASSICURARE L'ALLACCIAMENTO	6
ALLA PUBBLICA FOGNATURA	6
ARTICOLO 9	6
LIMITAZIONI E DIVIETI ALLO SCARICO	6
ARTICOLO 10	7
SCARICHI CONCESSI CONDIZIONATAMENTE	7
ARTICOLO 11	8
SGRASSATURA E DISOLEATURA	8
ARTICOLO 12	8
ALLACCIAMENTI MULTIPLI	8
ARTICOLO 13	8
AREE PRIVATE E CORTILI	8
ARTICOLO 14	8
SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DA TERRENI NON PAVIMENTATI	8
ARTICOLO 15	8
STRADE PRIVATE	8
ARTICOLO 16	9
DOMANDA DI ALLACCIAMENTO.....	9
ARTICOLO 17	9
ALLEGATI ALLA DOMANDA DI ALLACCIAMENTO	9
ARTICOLO 18	10
VISITA TECNICA.....	10
ARTICOLO 19	11
OBBLIGHI CONNESSI ALL'ALLACCIO.....	11
ARTICOLO 20	11
RESPONSABILITÀ VERSO TERZI	11
ARTICOLO 21	11

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ALLACCI.....	11
ARTICOLO 22.....	12
RAPPORTI FRA PRIVATI.....	12
ARTICOLO 23.....	12
AMMODERNAMENTO SOSTITUZIONE O SOPPRESSIONE DI CONDOTTE.....	12
ARTICOLO 24.....	13
DANNI PER RIGURGITI.....	13
CAPO C.....	13
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO.....	13
ARTICOLO 25.....	13
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	13
ARTICOLO 26.....	14
LIMITE ALLA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	14
ARTICOLO 27.....	14
VARIANTI.....	14
CAPO D.....	15
COLLAUDO - VIGILANZA - REVOCHE - SANZIONI.....	15
ARTICOLO 28.....	15
COLLAUDO.....	15
ARTICOLO 29.....	15
VIGILANZA TECNICA.....	15
ARTICOLO 30.....	16
TARIFFE.....	16
ARTICOLO 31.....	16
REVOCHE.....	16
ARTICOLO 32.....	16
SANZIONI.....	16
ARTICOLO 33.....	16
ABITABILITÀ O AGIBILITÀ.....	16
CAPO E.....	17
NORME TECNICHE.....	17
ARTICOLO 34.....	17
NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE FOGNARIE.....	17
INTERNE ALLA PROPRIETÀ PRIVATA.....	17
ARTICOLO 35.....	18
NORME TECNICHE DELLE VASCHE SETTICHE TIPO "IMHOFF".....	18
ARTICOLO 36.....	19
NORME TECNICHE PER GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO.....	19
ARTICOLO 37.....	19
NORME TECNICHE PER LE VASCHE SETTICHE DI TIPO TRADIZIONALE.....	19
E PER I POZZI NERI.....	19
ARTICOLO 38.....	20
DIMENSIONAMENTO E CARATTERISTICHE DELLE FOSSE SETTICHE E DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE LURIDE.....	20